Legge 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione

Titolo III - REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE.

Art. 41. I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell'articolo 132 della Costituzione,

per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere
espressi, rispettivamente, con la formula:
"Volete che la regionesia fusa con la regione per costituire insieme
un'unica regione?"; oppure: "Volete che il territorio delle province (o dei
comuni) sia separato dalla regione (o dalle
regioni per formare regione a sé stante?"; oppure: "Volete che il territorio
della provincia) sia separato dalla
regione per entrare a far parte integrante della regione?";
oppure: "Volete che il territorio del comune (o dei comuni) sia
separato dalla regione per entrare a far parte integrante della
regione?", e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui
trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.
proposition for justicity of proposition of the section of the sec

Art. 42. La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. ...

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei **delegati**, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.